



Regolamento di disciplina

Il presente Regolamento viene emanato in esecuzione del disposto di cui all'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria superiore (d'ora innanzi denominato Statuto degli studenti) e D.P.R.235 del 21 novembre 2007.

Detto Regolamento, in ottemperanza all'art. 3 dello Statuto degli studenti, individua i comportamenti che configurano mancanza disciplinare, con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 dello Statuto degli studenti, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle, e il relativo procedimento.

Profili di responsabilità degli studenti

Premesso che l'istituto deve rappresentare una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona umana in tutte le sue dimensioni, lo stesso deve altresì contribuire allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza nonché alla valorizzazione del senso di responsabilità. I provvedimenti disciplinari di cui al presente Regolamento tendono a rafforzare il senso di responsabilità degli studenti nonché a garantire rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

A tal fine, si richiamano integralmente le disposizioni vigenti in materia di doveri degli studenti sancite dallo Statuto degli studenti.

Il procedimento disciplinare è volto esclusivamente all'accertamento e alla valutazione dell'educazione e della violazione delle norme da parte degli studenti.

Finalità dei provvedimenti disciplinari

Gli studenti dell'istituto sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti e delle disposizioni disciplinari ed interne all'istituto in conformità ai doveri sanciti dallo Statuto degli studenti e dal Regolamento d'istituto.

Principi generali in materia di responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Lo studente non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato preventivamente invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulle valutazioni, intermedie e finali, del profitto dello studente.
4. L'infrazione disciplinare connessa al comportamento va a incidere sulla valutazione, intermedia e finale, del voto di condotta.



5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
6. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno.
7. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente.

Richiami, censure e ammonizioni

1. Le violazioni, da parte degli studenti, dei doveri disciplinati dallo Statuto degli studenti e dal Regolamento d'istituto, danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui ai successivi commi.
2. Le sanzioni irrogate direttamente dai docenti, dal Dirigente scolastico o dai suoi Collaboratori, sono le seguenti:
 - richiamo verbale;
 - nota e ammonizione verbalizzata sul Registro di classe;
 - convocazione per colloquio dello studente in presenza della famiglia –se minore– da parte del Dirigente scolastico o dei suoi Collaboratori delegati.

L'insegnante ha facoltà di valutare l'opportunità di avvalersi della forma di censura e di intervento ritenuta più idonea al raggiungimento della finalità prefissata, in armonia con principi di cui ai seguenti art. 3, 4, 5, 6 (esempio di comportamenti censurabili: disturbo delle lezioni con comportamenti e chiacchiere superflue, rientro ritardato dall'intervallo, risposte non consone al rispetto dovuto a docenti, personale ATA e altri studenti, consegne non eseguite, squilli di cellulare, videogame, mazzi di carte, ecc.).

3. Il semplice richiamo verbale può essere inflitto dal docente in presenza di trasgressione di lieve entità.
4. L'ammonizione consiste in una dichiarazione di biasimo scritta (nota), che viene inflitta per trasgressioni generalmente rilevanti, anche se non particolarmente gravi, dal docente durante l'ora di lezione e, in generale, ogniqualevolta sia posto sotto la di lui la sorveglianza.
5. L'ammonizione (nota) viene verbalizzata sul Registro di classe ed è comunicata attraverso sms ai genitori dello studente, i quali sono, contestualmente, convocati per prenderne visione in presenza del Dirigente scolastico o di un suo collaboratore.
6. Le ammonizioni (note) reiterate e verbalizzate sul Registro di classe sono oggetto di esame, in sede di scrutinio intermedio e finale, da parte del Consiglio di classe, al fine di valutare il comportamento disciplinare dello studente. Il Consiglio di classe può anche essere convocato dal Dirigente scolastico o dai suoi Collaboratori delegati o dal Coordinatore di classe stesso, per gli eventuali provvedimenti disciplinari di cui ai seguenti artt. 7, 8, 9, per procedere in via straordinaria.



Temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica

1. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe fino a un massimo di quindici giorni, per violazioni di cui all'art.7 e dal Consiglio d'istituto per violazioni di cui all'art. 8.
2. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in casi gravi e/o di reiterate infrazioni disciplinari verbalizzate sul registro di classe oppure previa comunicazione urgente al Dirigente come da successivi art. 7 e 8.
3. L'allontanamento può essere sostituito, nei casi di cui all'art.7, su proposta del Dirigente scolastico o di un docente del Consiglio di classe o dello studente stesso, da attività utili alla comunità scolastica (cura, sistemazione e pulizia degli spazi, dei locali e degli arredi della scuola, attività di studio assistito e di ricerca o di archiviazione in biblioteca, ecc.); nei casi di violazione, come da successivo art. 7, con o senza sospensione dalle lezioni e dalle attività didattiche, il provvedimento viene sempre applicato nell'anno scolastico in corso.
4. Nel caso di sostituzione dell'allontanamento con attività utili alla comunità scolastica, la natura e le modalità di svolgimento delle stesse devono essere individuate, comunicate e organizzate in tempi brevi. L'organizzazione di tali attività deve sempre essere tempestiva e non rispettare i tempi previsti per la presentazione dell'eventuale ricorso da parte dello studente all'Organo di garanzia e di convocazione dell'Organo di garanzia, come da successivo art. 10.
5. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con la famiglia dello studente minorenni, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Casi di allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni con possibilità di sostituzione con attività utili alla comunità scolastica

Competenza del Consiglio di classe. DPR 235/07 Art.4-Comma 8

1. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per gli atti di violazione di cui al presente articolo, è previsto per un massimo di quindici giorni, anche sotto forma di esclusione dalla frequenza di attività didattiche quali: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione e altre attività extracurricolari.
2. In caso di violazione del divieto di fumare in tutti i locali scolastici, si procede secondo le disposizioni previste in materia dalle leggi vigenti, oppure con applicazione del presente articolo 7.
3. In caso di violazione dei doveri dello studente in luoghi diversi dalla scuola di appartenenza (sale convegni, musei, mostre, cinema, teatri, stanze d'albergo, mezzi di trasporto, luoghi in cui si svolge l'alternanza scuola/lavoro), lo studente rientra nei casi di indisciplina di cui ai commi successivi.
4. A titolo esemplificativo, si rammentano i seguenti casi di obblighi o divieti, da rispettare anche a scuola o durante le attività didattiche che si svolgono all'esterno dell'edificio scolastico, in materia di:



- uso ed abuso di sostanze alcoliche durante qualsiasi attività didattica (anche viaggio d'istruzione o visite/uscite guidate);
- violazione del divieto di fumare in locali anche diversi dalla istituzione scolastica;
- uso improprio del cellulare e lesivo dei diritti di terzi, videotelefono, macchine fotografiche, videocamere nell'ambito degli spazi del Liceo con divulgazione di suoni, immagini o filmati lesivi della dignità e integrità morale altrui (anche viaggio di istruzione o visite/uscite guidate);
- atti volti a deturpare, sporcare e danneggiare in qualunque modo l'ambiente scolastico nel suo complesso (anche viaggio di istruzione o visite/uscite guidate);
- violazione delle disposizioni in materia organizzativa e di sicurezza previste dal Regolamento - Parte 7.
- assenze e ritardi frequenti ingiustificati oppure assenze e ritardi frequenti, giustificati, ma strategici e funzionali alla violazione dell'obbligo della frequenza scolastica con monte ore superiore al 20% dell'orario di ciascuna disciplina;
- falsificazione di firme, di libretto personale dello studente, di atti della scuola;
- allontanamento volontario e ingiustificato dall'Istituto o dall'aula durante la lezione;
- attività di disturbo grave della lezione, lesiva del diritto allo studio altrui;
- turpiloquio, vilipendio, contro persone o Istituzioni;
- aggressione reciproca tra studenti ma priva di conseguenze.

Casi di allontanamento obbligatorio dalla comunità scolastica oltre 15 giorni

Competenza del Consiglio di istituto. DPR 235/07 Art.4-Comma 9-bis

1. Nel caso in cui uno studente compia un atto che configuri estremi di reato contro la persona, la libertà, la dignità e la proprietà altrui, oppure in presenza di una reale situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, è previsto il provvedimento motivato da parte del Consiglio di istituto di allontanamento obbligatorio per un periodo superiore di 15 giorni, dalla comunità scolastica di cui al successivo art. 12. In questo caso, il Consiglio d'istituto è convocato, con procedura straordinaria d'urgenza, entro 5 giorni dalla denuncia.
2. Tali atti non ammettono possibilità di applicazione di provvedimenti disciplinari sostitutivi dell'allontanamento come da precedenti artt. 6 e 7.
3. A titolo esemplificativo, si rammentano i seguenti casi di obblighi o divieti, da rispettare anche a scuola o durante le attività didattiche che si svolgono all'esterno dell'edificio scolastico, in materia di tutela dell'integrità fisica e della dignità della persona (violenza sessuale, percosse, lesioni, molestie sessuali, violenza privata, estorsione, ricatto, discriminazione, atti di razzismo, diffamazione);
 - uso e/o spaccio di stupefacenti;
 - atti osceni in luogo pubblico;
 - tutela della proprietà (furto, truffa e danneggiamento di proprietà pubblica e privata).



4. In caso di: violenza sessuale, violenza privata, spaccio di stupefacenti, truffa aggravata ed estorsione e in presenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca una evidente responsabilità disciplinare dello studente, oppure in casi in cui compaia una evidente recidiva degli atti di cui al comma 3, nei casi in cui non vi sia possibilità di esperire interventi di reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica durante l'anno, il Consiglio d'istituto può, con adeguata motivazione, deliberare l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.
5. Nei casi più gravi di cui al comma 5, il Consiglio d'istituto può, con adeguata motivazione, deliberare l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Procedimento disciplinare

1. Sono legittimati a promuovere di diritto il procedimento disciplinare: il Dirigente o i suoi Collaboratori delegati, i Coordinatori di classe.
2. Il restante personale, docente e ATA., ha l'obbligo di segnalare fatti che costituiscono infrazioni disciplinari al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori, i quali possono dar corso al relativo procedimento.
3. Il procedimento ha inizio con la segnalazione del fatto che costituisce infrazione disciplinare al Dirigente - o ai suoi Collaboratori o Coordinatori di classe delegati - che inizia la fase istruttoria convocando lo studente che ha commesso detta infrazione al fine di comunicargli la contestazione degli addebiti, con invito a presentarsi innanzi al Consiglio di Classe nei termini indicati dal successivo comma.
4. Il Dirigente o i suoi Collaboratori delegati o il Coordinatore di classe convocano quindi il Consiglio di classe (in seduta riservata alla sola componente docenti e perfetta) entro il termine massimo di cinque giorni.
5. Nei casi di cui all'art.8, il Dirigente -o il Collaboratore vicario in sua assenza- convoca il Consiglio d'istituto con procedura d'urgenza, entro cinque giorni dalla denuncia ricevuta.
6. Se trattasi di studente minorenni, copia della convocazione con la contestazione dell'addebito deve essere inviata alla famiglia affinché ne abbia piena conoscenza.
7. Alla seduta del Consiglio di classe si prende in esame il Registro di classe e la denuncia scritta e circostanziata ricevuta.
8. Vengono quindi ascoltati l'insegnante Coordinatore di classe e la persona che ha segnalato il fatto.
9. Si passa quindi all'ascolto dello studente autore della violazione. Tale ascolto ha lo scopo di consentire allo studente di esporre le proprie ragioni a difesa.
10. Terminata la fase di ascolto dello studente, il Consiglio di classe si riunisce in camera di consiglio. Il Docente Coordinatore di classe esamina le eventuali note disciplinari verbalizzate sul Registro per valutare la recidiva dello studente. Il Consiglio di classe passa quindi alla votazione, determinando, in caso di responsabilità dello studente, la durata dell'allontanamento dalla comunità scolastica. Non è ammessa l'astensione da parte di nessuno dei componenti il Consiglio di classe. In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico o del Presidente del Consiglio di classe. Il Consiglio di classe si riunisce in seduta



riservata e perfetta in prima convocazione e a maggioranza nella seconda convocazione. In caso di richiesta di accesso agli atti verranno applicate le modalità previste dalle norme vigenti.

11. In caso di convocazione del Consiglio d'istituto si segue la procedura di cui al comma 10. Il Consiglio di istituto si riunisce in seduta riservata e perfetta in prima convocazione e a maggioranza in seconda convocazione. Non è ammessa l'astensione e in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio d'istituto.
12. Tale decisione viene immediatamente comunicata –anche per iscritto- allo studente, che è altresì informato della possibilità di proporre ricorso avverso il provvedimento all'Organo di garanzia entro quindici giorni. Se lo studente è minorenni, la notifica scritta della decisione del Consiglio di classe o del Consiglio d'istituto deve pervenire anche alla famiglia con raccomandata.
13. In caso di sostituzione del provvedimento di allontanamento con attività utili alla comunità scolastica, la natura e le modalità di svolgimento delle stesse devono essere comunicate in forma scritta allo studente e alla sua famiglia se minorenni, come da precedente art. 6, comma 3 e 4. Il Coordinatore di classe è garante dello svolgimento delle attività utili alla comunità scolastica, individuate e organizzate dal Consiglio di classe, e al termine del periodo previsto per il loro svolgimento redige una sintetica relazione indirizzata al Consiglio di classe e al Dirigente scolastico.

Responsabilità civile

1. Gli studenti sono civilmente responsabili dei danni da loro cagionati in conformità delle disposizioni di cui all' art. 2043 e seguenti del Codice Civile alle quali si fa rinvio integralmente.
2. Gli studenti sono direttamente responsabili di tutti i loro beni personali. In caso di omessa custodia o di smarrimento degli stessi, l'Istituto non ne risponde.
3. In caso di danni alle strutture o alle attrezzature scolastiche è sempre previsto il risarcimento all'Istituto.

Responsabilità civile

1. Nel caso in cui uno studente compie un atto che comporta estremo di un reato, ferma l'applicazione della normativa vigente in ordine all'obbligo di denuncia da parte della Dirigenza dell'istituto, il Dirigente Scolastico – il Collaboratore vicario in sua assenza- dispone, con la massima urgenza, l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, secondo le disposizioni seguenti.
2. Nei casi di cui all'art. 8, detto allontanamento deve essere comminato esclusivamente qualora vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato e all'allarme sociale procurato, ovvero al permanere della situazione di pericolo e, comunque, non può essere inferiore a giorni otto reiterabili.



Disposizioni finali

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.